



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

**Prima Commissione**

**Affari istituzionali, programmazione, bilancio**

**Parere referente**

**Proposta di legge statutaria n.1**

Al Presidente del Consiglio regionale

- e  
p.c. Ai Consiglieri regionali  
Al Segretario generale del Consiglio regionale  
Alla Commissione di Controllo  
Al Consiglio delle Autonomie locali  
Alla Commissione Pari opportunità  
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali  
Al Direttore generale della Giunta regionale  
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale  
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

**Principi generali e composizione della Giunta regionale. Modifiche agli articoli 3, 4 e 35 dello Statuto della regione Toscana**

**In sede referente**  
**Favorevole**

**Seduta del 22 gennaio 2026**  
**A maggioranza**

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuito
Salotti Vittorio	CR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Porta Chiara	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezzini Simone	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dika Bernard	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazzeo Antonio	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferri Jacopo Maria	FI -UDC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
preventivo Commissione Controllo	art. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
osservazioni CAL	art. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osservazioni CRPO	art. 71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio COPAS	art.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario XXX Comm.	art. 44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Istruttoria**

scheda di legittimità	con rilievi	<input type="checkbox"/>	senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>
scheda fattibilità	con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	senza rilievi	<input type="checkbox"/>
attestazione copertura finanziaria	acquisita	<input type="checkbox"/>	non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>
approvato con modifiche	titolo	<input type="checkbox"/>	testo	<input checked="" type="checkbox"/>
proposta di risoluzione collegata		<input type="checkbox"/>	drafting	<input checked="" type="checkbox"/>
			sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

La funzionaria E.Q.  
Riccarda Casini



RICCARDA CASINI  
22.01.2026 12:22:57  
GMT+01:00

Il direttore  
Maria Cecilia Tosetto



MARIA CECILIA  
TOSETTO  
22.01.2026 12:28:48  
GMT+01:00

## Proposta di legge statutaria n. 1

Principi generali e composizione della Giunta regionale. Modifiche agli articoli 3, 4 e 35 dello Statuto della regione Toscana

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Identità toscana. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

Art. 2 - Diritto al perseguimento della felicità. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

Art. 3 - **Disposizione di coordinamento formale. Abrogazione della lettera v) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto**

Art. 4 - Diritto alla connettività. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

Art. 5 - Composizione della Giunta. Modifiche all'articolo 35 dello Statuto

#### PREAMBOLO

##### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 35 dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. È necessario riconoscere, salvaguardare, promuovere e rafforzare l'identità toscana, quale risultante unica e irripetibile di una inscindibile trama di legami fra popolo, territorio, lingua, cultura e storia, ambiente, società, arte, tradizioni, attività economiche;
2. Il riconoscimento dell'identità viene armonizzato con la promozione delle autonomie locali e la valorizzazione dei territori minori, montani e **insulari**;
3. È necessario inserire nella parte dello Statuto dedicata ai principi generali fondanti un richiamo al perseguimento della felicità come ispirazione per il governo e le istituzioni toscane a un esercizio delle loro funzioni orientato a chi abita le comunità in cui esse operano, e ad accrescere la loro percezione di benessere non puramente materiale;

4. La Regione è impegnata da anni nella diffusione della connettività a banda larga e ultra larga, cui ha dedicato da ultimo tre importanti interventi nella scorsa legislatura e cioè:
- a) la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa) il cui articolo 5 è dedicato all'accesso ai servizi e infrastrutture digitali;
  - b) le politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);
  - c) la legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011);
5. **Per dare continuità e sottolineare la strategicità dell'obiettivo di ridurre il digital divide dei territori della Regione, è necessario inserire tra le finalità prioritarie previste dallo Statuto per l'azione regionale il diritto alla connettività, da assicurarsi sull'intero territorio regionale;**
6. L'impegno per la **connettività** non solo ha effetti positivi sulla competitività economica delle imprese di tutti i nostri territori ma anche nei rapporti di tutti gli utenti con la pubblica amministrazione e l'ampliamento degli strumenti di esercizio consapevole di partecipazione politica che il nostro Statuto prevede come diritto (articoli 3 e 72);
7. La formulazione originale dell'articolo 35 dello Statuto approvata nel 2005 prevedeva, al comma 1, una Giunta composta dal presidente e da un numero di componenti da otto a quattordici;
8. Con la legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) il numero degli assessori è stato previsto in numero fisso di otto, in attuazione del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) **convertito con modificazioni dalla L. 148/2011**, il cui articolo 14, comma 1, stabilisce "il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore (..) a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti" e prevede "che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore;
9. In attuazione del citato articolo 14 del d.l. 138/2011 le Regioni hanno adottato soluzioni variegate, alcune ricalcando le dizioni citate della legge statale (Liguria, Molise, Puglia), altre ignorando, a livello statutario, la riforma statale (Sicilia, Sardegna, Friuli). Anche per prevedere adeguamenti automatici in caso di modifiche dell'articolo 14 del **d.l. 138/2011** si ritiene di modificare il comma 1 dell'articolo 35 adeguandolo a quanto previsto dall'ordinamento statale;

## Approva la presente legge

### Art. 1

#### Identità toscana.

#### Modifiche all'articolo 3 dello Statuto

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione riconosce, salvaguarda e promuove l'identità storica, culturale, ambientale, sociale della Toscana; valorizza le distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale; promuove la tutela dei luoghi minori, montani e **insulari**.”

2. Al comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto, le parole: “opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “promuove il sistema delle autonomie locali e l'integrazione con esso delle proprie politiche”.

### Art. 2

#### Diritto al perseguimento della felicità.

#### Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è inserita la seguente:

“c bis) il diritto al perseguimento della felicità nell'interesse generale;”.

### Art. 3

#### Disposizione di coordinamento formale.

#### Abrogazione della lettera v) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto

1. La lettera v) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è abrogata.

### Art. 4

#### Diritto alla connettività.

#### Modifiche all'articolo 4 dello Statuto

1. Dopo la lettera z) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è aggiunta la seguente:

“z bis) il diritto alla connettività su tutto il territorio **regionale**.”

### Art. 5

#### Composizione della Giunta.

## Modifiche all'articolo 35 dello Statuto

1. Il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Toscana è sostituito dal seguente:  
“1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore al massimo stabilito dalle leggi dello Stato.”.

## Proposta di legge statutaria n. 1

Principi generali e composizione della Giunta regionale. Modifiche agli articoli 3, 4 e 35 dello Statuto della regione Toscana

### Relazione illustrativa

**Articolo 1 e articolo 3:** Fin dalla sua approvazione nel 2005 lo Statuto della Regione contiene dei riferimenti, impliciti o espliciti, alla “identità toscana”. L’espressione figurava in una ipotesi di Preambolo che non fu poi trasfusa nel testo approvato, ma ne sono rimaste tracce ad esempio nell’articolo 71 vigente, ove si legge (comma 1) che *“La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell’interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell’identità toscana.”*

Nel preambolo poi abbandonato si faceva riferimento allo “straordinario patrimonio di beni culturali e di bellezze naturali”, all’antesignana abolizione della pena di morte e della tortura legale, all’apporto dato al Risorgimento e alla Resistenza.

Entrò da subito ed è tuttora presente il concetto di “comunità regionale” (articoli 1, 11, 73) intesa evidentemente in modo non ristretto al mero aggregato amministrativo dei residenti in un territorio. Pare quindi utile, allo scadere del ventennale dello Statuto e dopo anni di forte caratterizzazione e intensità di politiche concettualmente unificate da un forte richiamo all’identità, darle posto come “filo” che congiunge legami fra popolo, territorio, lingua, cultura e storia, ambiente, società, arte, tradizioni, attività economiche nelle loro declinazioni più diverse, dal divenire (in modo governato e non distruttivo) del suo paesaggio fisico, all’amministrazione locale, ai luoghi e alle istituzioni della cultura e della memoria, alla sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, alla coesione sociale tra cittadini singoli e associati, insomma di tutto ciò che ha portato, in un recente studio sulla Regione-ente, a parlare di “Toscana regione d’Italia”<sup>1</sup>.

Con l’occasione della modifica, che collega il riconoscimento, la salvaguardia e la promozione dell’identità toscana fra i “principi generali” dello Statuto (quindi all’articolo 3) si propone inoltre:

- a) **il recupero della “promozione” del sistema delle autonomie locali, ferma restando la tendenziale integrazione delle politiche**, già presente nell’articolo 4, comma 1, lettera v;
- b) **e per completare e coordinare testualmente la modifica di cui sopra**, abrogare la lettera v) citata, il cui contenuto è trasfuso nell’articolo 3.

I presenti emendamenti, non incidendo direttamente sulle finalità della Pdl statutaria n. 1, hanno l’obiettivo di semplificare la portata di alcune disposizioni ivi contenute.

**L’articolo 1 della pdl è stato oggetto di emendamento condiviso in Commissione il cui esito è stato la soppressione dei riferimenti alla c.d. “Toscana diffusa” ritenendo adeguata la definizione nella vigente l.r. 11/2025.**

**Articolo 2:** L’attenzione alle politiche pubbliche orientate alla riduzione delle disuguaglianze e al benessere equo e sostenibile e ai loro rapporti con la qualità della vita delle comunità e delle relazioni tra cittadini, richiamano il lunghissimo filo che lega le recenti acquisizioni delle ricerche sociali all’intuizione dell’illustre toscano Filippo Mazzei, che suggerì ai costituenti americani l’inserimento del “diritto al perseguimento della felicità” nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, poi riecheggiato in forme simili in altre dichiarazioni o carte costituzionali, come quella giapponese del 1946.

---

<sup>1</sup> Spini, V. “Toscana regione d’Italia” in Quaderni del Circolo Rosselli, 157, 1/2025, Firenze

Analogamente, è risaputo per le celebri riforme del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana attingeva ampiamente a testi fondamentali dell'epoca come, ad esempio, l'opera di Ludovico Antonio Muratori, "Della Pubblica Felicità" (1749).

La proposta di modifica statutaria, quindi, affonda le sue radici in una tradizione di pensiero che ha profondi legami con quella del nostro territorio ma essa non vuole avere un valore meramente storico o simbolico. Al contrario, essa risponde a nuove esigenze, ormai pienamente riconosciute dalle più recenti ricerche interdisciplinari (economia, sociologia, psicologia e scienze politiche), che spingono verso il superamento dei limiti di una visione di politica pubblica esclusivamente economicista. Gli studi dimostrano che, oltre una certa soglia, anche l'aumento del PIL non si traduce linearmente in un aumento della felicità o della soddisfazione percepita dai cittadini o della qualità della vita delle comunità. È pertanto indispensabile che le politiche, segnatamente quelle regionali, si orientino verso un benessere equo e sostenibile in cui trovino la giusta armonia, in linea generale, la dimensione economica, la qualità ambientale, l'equità sociale e la salute, l'istruzione e la coesione, il welfare generativo.

In conclusione, l'inserimento della **lettera c bis) al comma 1, dell'articolo 4 dello Statuto** "diritto al perseguimento della felicità nell'interesse generale" costituisce una scelta politica che ci lega alla nostra storia e, al contempo, impegna la Regione a promuovere attivamente un modello di sviluppo che non si limiti alla crescita quantitativa, ma che aspiri a migliorare la qualità della vita e la cooperazione comunitaria, innescando una positiva ricaduta diretta sul benessere collettivo e sulla felicità dei cittadini.

**Articolo 4:** La diffusione dell'accessibilità a Internet nelle forme di sempre più ampia qualità della connettività è da molto tempo oggetto di attenzione sia a livello internazionale che nazionale.

Tra i documenti più significativi a livello internazionale si possono ricordare la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dove si parla di favorire anche per i "paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020" e, rilevanti per il nostro paese:

1) la Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione: "consentendo il lavoro a distanza nonché l'insegnamento, l'assistenza sanitaria, la comunicazione interpersonale e l'intrattenimento a distanza. La diffusa connettività Gigabit è alla base dell'uso intensivo della larghezza di banda nella sanità, nell'istruzione, nei trasporti, nella logistica e nei media, settori che possono rivestire un ruolo fondamentale nella ripresa economica dell'Europa. In generale, la connettività fissa e senza fili contribuisce in modo significativo a fornire servizi accessibili e a prezzi abbordabili, nonché a superare il divario digitale";

2) la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che punta a favorire la concorrenza e gli investimenti nel 5G e nelle reti ad altissima capacità, in modo che l'intera cittadinanza e le imprese dell'Unione possano usufruire di connettività di alta qualità, un elevato livello di protezione dei consumatori e una più ampia scelta di servizi digitali innovativi.

A livello nazionale valgano per tutti "la Carta della cittadinanza digitale di cui alla Sezione II del Capo I del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

Anche anticipando la normativa nazionale la nostra Regione si è mossa dal 2004 con la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") che ha individuato principi e criteri guida per lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici promuovendo l'interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale con l'istituzione della rete telematica regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento delle autonomie locali e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati.

Ancora: la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) ha realizzato una significativa semplificazione amministrativa individuando nello sportello unico delle attività produttive (SUAP) l'interlocutore privilegiato per le imprese prevedendo un sito istituzionale regionale idoneo a fornire informazioni semplici e trasparenti in ordine alle possibilità di insediamento di attività produttive sul territorio e ai relativi procedimenti amministrativi.

La Regione è impegnata da anni nella diffusione della connettività a banda larga e ultra larga anche perché dove “la connessione veloce a Internet continua a diffondersi si riducono le disuguaglianze sul territorio” come ricordato anche da ISTAT nel “Rapporto sul Benessere equo e sostenibile” 2024. Negli anni recenti si ricordano:

1) la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa) il cui articolo 5 è dedicato all'Accesso ai servizi e infrastrutture digitali b) e si prescrive di agire “per promuovere la connettività, fissa e mobile, in tutto il territorio, anche tramite società e consorzi “in house”, di operare per “garantire i diritti di cittadinanza digitale” e promuovere “la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica da mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile nelle aree a fallimento di mercato”;

2) la legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011) che tra l'altro, promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) istituendo sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni e implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell'articolo 8 del d.lgs. 259/2003;

3) la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009) che prevede un ruolo strategico e di sistema per la Regione per “l'innovazione a sostegno della competitività e della trasformazione digitale per una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche che assicurino l'interoperabilità dei sistemi informativi” e la rimozione degli “ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), riducendo il divario digitale all'accesso effettivo ai servizi ed alle tecnologie dell'informazione, per coloro che, per ragioni di disabilità, disagio economico e sociale, diversità culturale, localizzazione territoriale, ne risultano esclusi”.

È in questo articolato contesto che si inserisce la modifica statutaria che vuole consolidare i risultati raggiunti e mantenere costante l'impegno dell'azione regionale per la diffusione omogenea della connettività della massima qualità in tutto il territorio regionale non solo per lo sviluppo economico dei territori ma per la piena attuazione dei diritti di cittadinanza digitale; la connettività infatti, oltre a garantire la semplicità dei rapporti con la pubblica amministrazione, è strumento importante di partecipazione dei cittadini diritto garantito a tutti (art. 72) ed anche per i toscani residenti all'estero (art. 3).

**L'articolo 4 della pdl è stato oggetto di emendamento condiviso in Commissione il cui esito è stato la semplificazione testuale rispetto alla disposizione originaria.**

**Articolo 5:** I testi originali degli articoli 6 e 35 dello Statuto prevedevano rispettivamente 65 consiglieri e un numero variabile di assessori da 8 a 14.

Con l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, si è previsto che “per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore (..) a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore”.



L'adeguamento a questi parametri è avvenuto con la legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) che:

- 1) ha ridotto i consiglieri a quaranta;
- 2) ha stabilito in otto il numero degli assessori;

La legge statutaria 18/2013 non ha toccato l'articolo 31 sull'elezione del Presidente della Giunta, per il quale il Presidente fa parte del Consiglio a tutti gli effetti (salvo quanto previsto dal medesimo articolo 31, comma 3) e quindi ha confermato in 41 il numero totale dei consiglieri.

Nell'attuazione del d.l. 138/2011 le Regioni sono andate in ordine sparso; alcune hanno riprodotto nello statuto le dizioni citate della legge statale (art. 41 Statuto Liguria, art. 24 Statuto Molise, art. 43 Statuto Puglia), altre hanno ignorato, a livello statutario, la riforma statale (Sicilia, Sardegna, Friuli). Si ritiene di adeguare il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto richiamando il rispetto della legge statale anche per dare flessibilità al testo nel caso di interventi del Parlamento sull'articolo 14 del d.l. 138/2011.